

Codice DB1014

D.D. 3 febbraio 2014, n. 28

Regolamento regionale 15/R/2006 - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di due pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, "Pc1" e "Pc2", ubicati nel Comune di Marano Ticino (NO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", d'intesa con il Comune di Marano Ticino (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 7 ottobre 2013, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici denominati, rispettivamente, "*Pc1*" – Via Circonvallazione angolo Via Paruzzola (particella catastale n. 169 del foglio di mappa n. 5) e "*Pc2*" – Via Dante, 15 (particella catastale n. 89 del foglio di mappa n. 8), ubicati nel medesimo Comune di Marano Ticino (NO).

Le aree di salvaguardia dei due pozzi erano già state ridefinite in conformità ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102-45194 del 26 aprile 1995 e successivamente approvate con determinazione n. 1014, in data 18 novembre 1998; tuttavia, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, il Comune di Marano Ticino (NO) ha ritenuto opportuno ridefinire la perimetrazione delle aree di salvaguardia dei due pozzi dal momento che gli stessi, captando da un acquifero che può essere considerato "protetto", risponde ai requisiti previsti dal punto 2.6 dell'Allegato A del medesimo regolamento.

Le due captazioni sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 e sono ubicate in aree intensamente urbanizzate. Tuttavia la presenza di strutture residenziali, commerciali e adibite a verde pubblico nonché linee viarie all'interno delle aree di salvaguardia sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa. Il Proponente ha inoltre dichiarato, allegando la destinazione urbanistica delle particelle interessate dalle aree di salvaguardia, che i terreni ricompresi all'interno delle medesime aree sono superfici non sfruttate ai fini agricoli e pertanto gli stessi non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e per tale motivo non è stato ritenuto necessario fornire il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, redatto in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006 e nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa, coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che andrà trasmesso sotto forma di comunicazione alla Provincia di Novara.

Le indagini nel sottosuolo, lo schema di completamento dei due pozzi e le prove idrogeologiche eseguite sul pozzo "*Pc2*" per la stesura dello studio idrogeologico hanno rilevato che l'acquifero filtrato dai due manufatti (da -143,00 metri a -147,00 metri il "*Pc1*" e da -159,00 metri a -165,00 metri e da -179,00 metri a -182,00 metri il "*Pc2*") presenta adeguate garanzie di sicurezza per la

risorsa idrica in relazione alla tipologia dell'acquifero captato e alle modalità costruttive delle opere di captazione; pertanto, può essere considerato un "acquifero protetto" verificando simultaneamente le condizioni previste al punto 2.6 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, ovvero:

- vulnerabilità intrinseca bassa;
- profondità dal piano campagna del tratto cementato di almeno 50 metri;
- tempo di arrivo dalla superficie di almeno 40 anni, in condizioni cautelative;
- livelli di protezione dell'acquifero sufficientemente continui ed estesi arealmente almeno all'isocrona 365 giorni;
- adeguato condizionamento del pozzo attraverso la presenza di uno o più tamponi impermeabili, di adeguato spessore, in modo tale da escludere possibili fenomeni di drenaggio da falde soprastanti;
- assenza, nell'area compresa dall'isocrona 365 giorni, di pozzi captanti lo stesso acquifero a destinazione diversa da quelli utilizzati a scopo potabile.

La proposta di ridefinizione, dimensionata in funzione della portata massima estraibile da ciascun pozzo – pari a 6,00 l/s per il "Pc1" e a 8,00 l/s per il "Pc2" – e sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile del sistema acquifero profondo captato, individua le aree di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta del pozzo "Pc1", di forma poligonale, adeguata rispetto alla vigente normativa, corrispondente con il mappale di pertinenza (particella catastale n. 169 del foglio di mappa n. 5) e coincidente con la zona di rispetto ristretta;
- zona di tutela assoluta del pozzo "Pc2", di forma poligonale, adeguata rispetto alla vigente normativa, corrispondente con il mappale di pertinenza (particella catastale n. 89 del foglio di mappa n. 8) e coincidente con la zona di rispetto ristretta;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni per ciascuno dei due pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle planimetrie "Tavola 6A e Tavola 6B – Determinazione Fasce di Rispetto Pozzi idropotabili Pc1 e Pc2 – Fasce di Rispetto scala 1:1.500", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate sono state fatte proprie dal Comune di Marano Ticino (NO) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 settembre 2012.

In merito alle ridefinizioni proposte, l'Azienda Sanitaria Locale di Arona (NO), con note in data 23 maggio 2011 ed in data 9 febbraio 2012, ha evidenziato che, dall'esame della documentazione agli atti presso i suoi uffici, l'acqua captata dai pozzi "Pc1" e "Pc2" risulta conforme alle caratteristiche previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, con note in data 29 aprile 2011 ed in data 13 giugno 2012, non ha ravvisato elementi ostativi alla ridefinizione delle aree di salvaguardia dei pozzi "Pc1" e "Pc2", riscontrando la sussistenza delle condizioni necessarie per la coincidenza dell'area di tutela assoluta con la zona di rispetto ristretta; nelle medesime note ha tuttavia espresso alcune considerazioni sugli elaborati tecnici, con particolare riguardo ai centri di rischio per la risorsa idrica captata e alla loro messa in sicurezza, evidenziando quanto segue:

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non dovranno essere in alcun modo causa di dispersione di liquami

e pertanto, nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia;

- le zone di tutela assoluta di pertinenza dei due pozzi “Pc1” e “Pc2” – nella fattispecie coincidenti con le zone di rispetto ristrette – dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate, dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, la captazione “Pc1” che ne è priva, recintata, al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente.

Con determinazione n. 1200 del 10 aprile 2003 la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Marano Ticino alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati “Pc1” e “Pc2”.

Successivamente, con determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008, la Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 1200 del 10 aprile 2003, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i medesimi pozzi di cui sopra.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46, in data 14 novembre 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di ridefinizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”;

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

rilevato che la portata utilizzata per il dimensionamento delle aree di salvaguardia è pari a 6,00 l/s per il “Pc1” e a 8,00 l/s per il “Pc2”;

accertato che i pozzi “Pc1” e “Pc2” sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera a), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1, in data 25 marzo 2009;

ritenuto che la proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi può essere accolta a condizione che siano garantiti, comunque, gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi – nella fattispecie coincidenti con le zone di rispetto ristrette – così come previsto dall'articolo 4 del

Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate, dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, la captazione "Pc1" che ne è priva, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dei fabbricati ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree di salvaguardia medesime;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- la presenza di strutture residenziali, commerciali e adibite a verde pubblico nonché linee viarie all'interno delle aree di salvaguardia sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

vista la determinazione n. 1014 del 18 novembre 1998, agli atti presso l'archivio della Direzione Ambiente, con la quale è stata approvata la ridefinizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi "Pc1" e "Pc2", in conformità ai criteri generali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102-45194 del 26 aprile 1995;

vista la determinazione n. 1200 del 10 aprile 2003 con la quale la Provincia di Novara ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Marano Ticino alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati "Pc1" e "Pc2";

vista la determinazione n. 5249 del 24 dicembre 2008 con la quale la Provincia di Novara ha apportato alcune modifiche alle concessioni preferenziali autorizzate in via provvisoria con la determinazione n. 1200 del 10 aprile 2003, accordando il sub-ingresso della Società Acqua Novara VCO S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, nella continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i medesimi pozzi di cui sopra;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Marano Ticino (NO) n. 13, in data 28 settembre 2012, di approvazione delle proposte di ridefinizione in argomento;

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale di Arona (NO), in data 23 maggio 2011 – prot. n. 19105/SIAN ed in data 9 febbraio 2012 – prot. n. 23029/SIAN;

viste le note dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara, in data 29 aprile 2011 – prot. n. 41181/SC11 ed in data 13 giugno 2012 – prot. n. 60550;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", in data 7 ottobre 2013 – prot. n. 651/2013, di presa d'atto e di trasmissione degli atti della proposta di ridefinizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *“Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7”*

DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia dei due pozzi acquedottistici denominati “Pc1” e “Pc2”, ubicati in Comune di Marano Ticino (NO), sono definite come risulta nelle planimetrie “Tavola 6A e Tavola 6B – Determinazione Fasce di Rispetto Pozzi idropotabili Pc1 e Pc2 – Fasce di Rispetto scala 1:1.500”, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 6,00 l/s per il Pozzo “Pc1” e a 8,00 l/s per il Pozzo “Pc2”.

c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n.

15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta, nella fattispecie coincidenti con le zone di rispetto ristrette e alle zone di rispetto allargate.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Marano Ticino, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

- garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi – nella fattispecie coincidenti con le zone di rispetto ristrette – così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate, dotate di idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, la captazione “Pc1” che ne è priva, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari a servizio dei fabbricati ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle aree di salvaguardia medesime;
- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia dei due pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Novara per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Marano Ticino per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all’Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Marano Ticino affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Agata Milone